

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DEL 13/09/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 112 CON I POTERI DELLA GIUNTA
RICORSO AVVERSO L'ART. 1 COMMA 594 DELLA L. N. 160/2019 PROPOSTO
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA. MANDATO ALL'AVV. ALFONSO CELOTTO DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cremona;
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
- Visti i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018;
- Visto l'art. 61, comma 2 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la decadenza degli Organi della Camera di Commercio di Cremona, con esclusione dei Revisori dei conti;
- Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 11 novembre 2020 che provvede alla nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona a far tempo dalla data del suddetto decreto e la conseguente nota di accettazione di tale incarico in data 12 novembre 2020;
- Vista la determinazione n. 1 di insediamento del Commissario Straordinario nella seduta in data 24 novembre 2020;
- Vista la determinazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n° 190/2022 del 22 dicembre 2022 di approvazione del bilancio preventivo 2023;
- Vista la determinazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n° 191/2022 del 22 dicembre 2022 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'esercizio 2023;
- Ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210/2022, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica contenute negli articoli 61, commi 1, 2, 5 e 17 del D.L. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008), 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008), 8, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 135/2012), e 50, comma 3, del D.L. 66/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 89/2014), con particolare riferimento all'obbligo imposto alle Camere di Commercio di riversare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti, sulla base di tali misure, per gli anni dal 2017 al 2019;
- Ricordato che la citata sentenza, nel chiarire che le Camere di Commercio sono enti "autonomi di diritto pubblico" che si sostengono finanziariamente sulla base degli introiti del diritto annuale e non ricevono fondi dal bilancio dello Stato, ha ritenuto gli obblighi di versamento dei risparmi di spesa vigenti per il periodo 2017-2019, che hanno gravato sui bilanci degli Enti camerati, già appesantiti dalla progressiva riduzione del diritto annuale definita ai sensi del D.Lgs 219/2016 (-35% per il 2015, -40% per il 2016 e -50% dal 2017), non compatibili con l'autonomia finanziaria di tali enti e pertanto con i principi costituzionali enunciati dagli artt. 3 e 97;
- Ricordato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente emanato il decreto del 9 giugno 2023 recante: "Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia Cappelli



Il Commissario Straordinario
Dott. Gian Domenico Auricchio



COMMISSARIO STRAORDINARIO

DEL 13/09/2023

Stato, con riferimento all'annualità 2017, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022, con il quale, a seguito della verifica della documentazione trasmessa dall'Ente per il tramite di Unioncamere e sulla base delle coperture individuate nel bilancio dello Stato dell'anno corrente, ha disposto il riconoscimento e la liquidazione immediata del rimborso del versamento eseguito dall'Ente nel 2017 pari a € 158.483,16;

- Ricordato che la sentenza non si pronuncia, tuttavia, sulla legittimità delle disposizioni relative ai versamenti eseguiti nel triennio 2020-2022 e da eseguire negli anni successivi, compreso il 2023, e risulta tutt'ora vigente l'art. 1, comma 594, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), che ha introdotto dal 2020 l'obbligo di riversamento allo Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno, dei risparmi di spesa previsti dalle citate diverse normative di contenimento della spesa pubblica, ulteriormente integrate di una quota pari al 10% di quanto dovuto e versato nel 2019;
- Considerato che la Camera di Commercio di Cremona negli anni 2020, 2021 e 2022 ha quindi provveduto a riversare allo Stato la somma annuale di € 174.271,20 mentre per il corrente esercizio, a seguito della citata pronuncia di illegittimità costituzionale, informati i Revisori dei conti, si ritiene opportuno procedere all'accantonamento della suddetta somma, senza provvedere al relativo versamento;
- Considerato che Unioncamere Nazionale ha fatto pervenire alle Camere di Commercio la proposta di presentare un ricorso collettivo, cui stanno aderendo la gran parte delle Camere di Commercio italiane, comprese le Camere di Pavia e di Mantova, con l'assistenza professionale del Prof. Avv. Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi "Roma Tre", per un onere a carico dell'Ente pari a € 1.500, oltre spese generali ex art. 13, pari a € 225,00, I.V.A. e oneri previdenziali previsti dalla normativa vigente.
- Considerato che il professionista proposto da Unioncamere Nazionale è particolarmente esperto della materia avendo, tra l'altro, patrocinato dinanzi alla Corte Costituzionale la causa promossa dalla Camera di Commercio della Maremma che ha poi portato alla citata sentenza n. 210/2022;
- Atteso altresì che lo Statuto della Camera (art. 15 lett. m) assegna alla Giunta le funzioni relative alla costituzione in giudizio dell'Ente e che quindi il Commissario Straordinario deve adottare il presente atto con i poteri della Giunta camerale;
- Considerata l'opportunità di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio degli interessi dell'Ente al Prof. Avv. Alfonso Celotto, al fine di poter ottenere la pronuncia di illegittimità dei versamenti allo Stato dei risparmi di spesa eseguiti nel periodo 2020-2022 e da eseguire negli anni successivi;
- Considerato altresì l'opportunità di riservare al Segretario Generale tutti gli atti necessari al perfezionamento di tale incarico, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- Sentito il Segretario Generale

DETERMINA

1. di aderire alla proposta del sistema camerale e di costituirsi in giudizio per la presentazione di un ricorso collettivo, finalizzato a ottenere la pronuncia di illegittimità dei versamenti allo Stato dei risparmi di spesa eseguiti nel periodo 2020-2022 e da eseguire per gli anni successivi;

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia Cappelli



Il Commissario Straordinario
Dott. Gian Domenico Auricchio





COMMISSARIO STRAORDINARIO

DEL 13/09/2023

2. di nominare per rappresentare e difendere la Camera nel ricorso in parola il Prof. Avv. Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi "Roma Tre" attribuendo allo stesso ogni più ampio potere, in considerazione della specializzazione nella materia in questione e il positivo esito dell'analogha assistenza prestata ad altri Enti camerali nel ricorso avanti la Corte Costituzionale contro le disposizioni di contenimento della finanza pubblica citate in premessa;
3. di demandare al Segretario Generale il compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento di tale incarico, compresa l'assunzione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia Cappelli

Il Commissario Straordinario
Dott. Gian Domenico Auricchio